

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1965

Adeguamento dell'articolo 77 della legge 29 marzo 1956, n. 288, alla nuova disciplina introdotta dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695, in materia di documenti caratteristici del personale delle Forze Armate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 novembre 1962, n. 1695, abrogando la legge 22 gennaio 1942, n. 92, ha introdotto, in materia di documenti caratteristici per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nuove qualifiche con cui si concludono i giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa, indicandole in: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media ed insufficiente.

Tali norme, per il rinvio contenuto nell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono applicabili anche al predetto personale.

Le nuove qualifiche sono state però stabilite a prescindere da ogni riferimento con le precedenti classifiche annuali stabilite dalla legge del 1942, con le quali non esiste, per altro, nemmeno corrispondenza numerica.

Si è manifestata così l'esigenza di adeguare alla disciplina recata dalla legge del 1962, n. 1695, le norme per l'avanzamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si richiamano alle precedenti classifiche agli effetti dell'ammissione ai concorsi o agli scrutini per la promozione al grado superiore.

Il problema, per quanto riguarda gli ufficiali, si pone per l'avanzamento al grado di maggiore mediante concorso per esami cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77,

possono partecipare i capitani che, oltre ad avere il possesso dei requisiti di carattere generale, abbiano anche conseguito nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo ».

Allo scopo di soddisfare tale esigenza è stato predisposto l'unito disegno di legge

con cui viene opportunamente modificata la disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 77, stabilendo che ai fini della partecipazione al concorso è necessario aver conseguito qualifica non inferiore a quella di « superiore alla media ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel secondo comma dell'articolo 77 della legge 29 marzo 1956, n. 288, le parole « classifica di ottimo » sono sostituite dalle seguenti: « qualifica di superiore alla media e di eccellente ».